

tuto scolastico privato avverso la sentenza del tribunale di Teramo del 24 settembre 2012, la S.C. sentenza che, nel caso specifico, si richiama anzitutto l'accertamento dell'ispettorato del lavoro, per il quale «l'istituto scolastico privato si avvaleva di una serie di docenti... che in realtà ricevevano gli incarichi di lavoro e la retribuzione dall'Istituto...», che così eludeva l'obbligo di stipulare contratti individuali di lavoro indeterminato...». La sentenza del tribunale di Teramo veniva ritenuta nulla, ma solo per i fatti commessi fino al 30.6.2007 in quanto prescritti, mentre il ricorso dell'istituto privato veniva rigettato per tutto il resto e quindi condannato. Il rinvio al tribunale concerneva perciò solo la rideterminazione della pena per i periodi successivi.

DIRITTO E SPORT

22

Revisore legale

Si chiede di conoscere in quali casi è obbligatoria la nomina del revisore contabile nelle Asd e quali sono i rispettivi compiti.

A.M.

Risponde Maurizio Mottola

Il revisore legale unico o il collegio dei revisori sono organi di natura facoltativa nelle associazioni sportive dilettantistiche in quanto il Codice civile non prevede alcun obbligo in tal senso. La nomina di tali organi potrebbe essere prevista tuttavia dalle specifiche clausole inserite nello statuto adottato dall'associazione. In relazione agli enti di tipo associativo il Codice civile concede infatti alle parti ampia autonomia decisionale, ovvero è la volontà dei soggetti a determinare le regole (lo Statuto) da osservare. La scelta di inserire tali clausole deve essere scrupolosamente valutata in funzione delle caratteristiche dell'ente e della natura delle attività svolte e se ne consiglierebbe l'adozione solo nel caso di strutture di dimensioni significative. Per quanto riguarda nel dettaglio i compiti di tale organo si rimanda al documento pubblicato dalla Commissione «rendicontazione economico-finanziaria e gestione aziende non profit» del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel febbraio 2011 avente ad oggetto il controllo indipendente negli enti non profit.

22

Benefici regime ex l. 398/1991.

Una Asd in regime ex legge 398/1991, con riferimento a taluni eventi di raccolta fondi, non ha elaborato lo specifico rendiconto previsto. Tale violazione potrebbe comportare il mancato riconoscimento dei benefici fiscali associati al regime adottato?

E.R.

Risponde Maurizio Mottola

Recentemente l'Agenzia delle entrate ha fornito, mediante la Circolare 9/E del 24.04.2013, precisi chiarimenti in merito agli adempimenti contabili e formali

necessari per accedere e mantenere le agevolazioni fiscali previste dalla l. 398/1991 in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. L'Agenzia in particolare è intervenuta in risposta ai seguenti specifici quesiti:

1. Effetti della mancata tenuta del modello previsto dal dm 11 febbraio 1997;

2. Effetti della mancata tenuta del rendiconto previsto dall'articolo 5, comma 5, del dm 26 novembre 1999, n. 473;

3. Violazioni formali degli obblighi statutari concernenti la democraticità e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Con riferimento al quesito 2 e quindi in risposta alla domanda formulata dall'utente, l'Agenzia ha precisato che la mancata redazione del rendiconto previsto dall'art. 5 comma quinto del dm 26.11.1999 n. 473, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del dpr 633/1972, non determina la decadenza dell'esenzione Ires dei proventi realizzati dalle associazioni, ex art. 25, c. 2, l. 133/1999, nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali nell'ambito delle raccolte occasionali di fondi o in occasione di due eventi annui i cui incassi non superino € 51.645,69, né la decadenza dal regime ex l. 398/1991, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.

22

Società sportive e tassa annuale

Una società sportiva dilettantistica costituita nella forma di società a responsabilità limitata non ha mai ottemperato al versamento della tassa annuale pari a euro 309,87 per la numerazione e bollatura di libri e registri. Tuttavia è sorto il dubbio circa la debenza di tale tassa. Il soggetto in questione è tenuto al versamento in questione?

E.L.

Risponde Maurizio Mottola

Entro il 16 marzo di ogni anno le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale di € 309,87 per la numerazione e bollatura di libri e registri. Ai sensi dell'art. 90, co. 7, l. 289/2012 è previsto che gli atti e i provvedimenti delle onlus e delle società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative. Ne consegue che il soggetto di cui al quesito, sebbene costituito nella forma di srl, non è tenuto al versamento della tassa in questione.

22

Certificati medici

Una Asd è in procinto di avviare le attività di promozione sportiva istituzionalmente previste. Quali novità ci sono in materia di tutela sanitaria e quali certificati medici occorre richiedere agli associati che intendono frequentare le attività sportive.

D.L.

Risponde Maurizio Mottola

Il cd «Decreto Balduzzi» dello scorso 26 aprile (in G.U. dal 20 luglio) ha previsto l'obbligo della adozione del

defibrillatore e di altri strumenti salvavita da parte degli enti sportivi e ha introdotto nuove norme in materia di certificazione medica per la pratica sportiva.

Con particolare riferimento alle norme in materia di certificazione medica il decreto ministeriale ha distinto l'attività sportiva in «amatoriale», «non agonistica» e «agonistica».

Per attività sportiva «amatoriale» si intende quella non regolamentata e svolta in maniera occasionale da soggetti non tesserati a Fsn (federazioni sportive nazionali), Dsa (discipline associate) e Eps (enti di promozione sportiva) riconosciuti dal Coni.

Tali soggetti, se di età non superiore a 55 anni (uomini) o 65 anni (donne), senza evidenti patologie e in assenza di fattori di rischio possono essere visitati da qualunque medico abilitato alla professione con rilascio di certificato avente valenza biennale.

Nel caso di età superiore ai limiti di cui sopra o in presenza di patologie o fattori di rischio la visita dovrà essere effettuata da un medico di medicina generale, un pediatra o un medico dello sport i quali dovranno effettuare un elettrocardiogramma a riposo ed eventualmente gli ulteriori esami che riterranno opportuni, con rilascio di certificato avente valenza annuale o inferiore.

Per quanto attiene invece all'attività sportiva «non agonistica» e «agonistica», è previsto che gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell'ambito delle attività parascolastiche, i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale e le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società affiliate alle Fsn, Dsa o agli Eps, che non siano considerati atleti agonisti, devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra o un medico dello sport. La visita dovrà prevedere la misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo. Vengono inoltre previsti accertamenti supplementari nel caso di attività sportive a elevato impegno cardiovascolare come le manifestazioni podistiche oltre i 20 km, il ciclismo gran fondo, il nuoto, lo sci.

Il decreto ha infine introdotto l'obbligo in capo agli enti sportivi di dotarsi di defibrillatore semiautomatico, prescrivendo come termine per adeguarsi a tale dettato 6 mesi per le società professionistiche e 30 mesi per le società e le associazioni dilettantistiche.

Tuttavia tali nuove regole, eccezione fatta per quelle relative all'adozione del defibrillatore, sono state abrogate dal cd «Decreto del Fare» del 21 giugno (in G.U. dal 20 agosto) che, all'articolo 42-bis, ha disposto la soppressione dell'obbligo di certificazione medica per l'attività amatoriale, lasciando invariato l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. I medici o pediatri di base dovranno annualmente stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.

DIRITTO SOCIETARIO

2.3

Reti d'impresa

Partecipo a una rete d'impresa. Nell'ultima riunione

nello studio del commercialista che assiste la rete, egli ha parlato di rete soggetto e di rete contratto. Mentre gli altri partecipanti annuivano come se fossero perfettamente a conoscenza dell'argomento, io ho capito ben poco ma, per non sfigurare, ho pensato di tacere e di informarmi al riguardo.

Chiedo al vostro esperto dell'argomento, se proprio non può spiegarmi in breve, di darmi una dritta affinché possa documentarmi e intervenire a proposito nella prossima riunione.

P.I.

Risponde Giannino Cascardo

La documentazione adeguata per approfondire l'argomento è contenuta nella circ. n. 20 del 18 giugno scorso dell'Agenzia delle entrate, con rimando anche alla circ. n. 15/2011.

La distinzione fra le due categorie di «rete-soggetto» e «rete-contratto» si fonda sulla tipologia che, circa la prima (rete-soggetto) consiste nella realizzazione di un nuovo soggetto giuridico che, quindi, assume rilievo ai fini fiscali, cioè con diretto assoggettamento della rete alle varie imposte societarie (Iva, Ires, Irap). Un'ulteriore distinzione consiste nella separazione fra le reti-soggetto, enti commerciali o non, che intendono perseguire o meno attività commerciale (esclusivamente o prevalentemente).

La «rete-contratto» è, diciamo, un soggetto puro, nel senso che risponde esattamente alla definizione di rete, cioè di contratto fra imprenditori per l'integrazione delle produzioni, senza l'ambizione di conseguire l'autonomia giuridico-fiscale e quindi con ricaduta delle citate imposte in capo alle singole imprese partecipanti.

Il ragionamento meriterebbe un lungo approfondimento, purtroppo non coerente con lo scopo della rubrica, ma il Lettore può ricavare adeguati riferimenti dalle circolari citate.

IMPOSTE INDIRETTE

1.2.3

Contraddittorio

L'Agenzia delle entrate ha notificato a un mio cliente un avviso di liquidazione di una maggiore imposta di registro, e interessi, in relazione a un'operazione di conferimento aziendale a una srl seguita da cessione delle quote ricevute dal cliente. Si chiede se l'operato dell'Ufficio sia legittimo e se debba essere preceduto dal contraddittorio.

D.R.

Risponde Stefano Baruzzi

La Cassazione, in questi ultimi anni e anche di recente, ha avuto modo di pronunciarsi su una moltitudine di casi analoghi a quello qui rappresentato, condividendo quasi sistematicamente le ragioni e l'operato dell'Agenzia delle entrate. Ciò in quanto la lettura che la Suprema Corte dà all'art. 20 del dpr n. 131/86 (T.U. del Registro) è assai ampia e copre anche pluralità di atti in successione temporale fra loro, che la Corte ritiene legittimo siano posti in correlazione dall'Amministrazione